

ACCORDO FIEG E FNSI

MERCATO DEL LAVORO

Al fine di favorire l'ampliamento del mercato del lavoro nel settore editoriale e l'ingresso di giovani professionisti qualificati anche nel campo dei nuovi *media*, le parti convengono sulle seguenti misure.

A) INTRODUZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1) Fermo restando il mantenimento della disciplina del praticantato di cui all'art. 35, introduzione nel cnlg del **Contratto di apprendistato professionalizzante** ai sensi del D.lgs 167/2011 come integrato e modificato dal richiamato decreto legge 34/2014, rivolto ai praticanti giornalisti dai 18 ai 29 anni per la durata di 36 mesi. Fermo restando la definizione nel cnlg dei moduli e dei formulari inerenti il piano formativo, verrà riconosciuto agli assunti con il Contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento economico e normativo previsto dal cnlg per la qualifica di praticante per l'intera durata del periodo di praticantato. Al momento della comunicazione dell'avvenuto superamento degli esami di idoneità professionale, verrà loro riconosciuto il trattamento economico e normativo del praticante con minimo tabellare incrementato del 10% (comprensivo dell'indennità redazionale nella misura prevista per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale) per i successivi 9 mesi e di un ulteriore 5% fino al termine dei 36 mesi.

Dalla scadenza di tale periodo sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, sino alla naturale maturazione dei 30 mesi di anzianità professionale.

2) Integrazione dell'art.3 del vigente cnlg con la presa d'atto delle modifiche introdotte dall'art.1 del decreto legge 34/2014 convertito con legge 16 maggio 2014 n. 78, in relazione al **Contratto a termine acausale** per un periodo massimo di 36 mesi, fermi restando i limiti numerici di cui alla lettera D) del predetto art.3 del cnlg.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "GR", "FNSI", and various other marks.

B) POLITICHE E INCENTIVI PER LO SVILUPPO EDITORIALE E LA NUOVA OCCUPAZIONE

1) RETRIBUZIONE DI INGRESSO

A partire dalla data di sottoscrizione del nuovo cnlg e per la durata massima di 36 mesi, le aziende editoriali che non abbiano proceduto nei 12 mesi precedenti al licenziamento di personale giornalistico, con esclusione del licenziamento per giusta causa e del licenziamento per raggiungimento dei limiti di età, avente le medesime qualifiche dei giornalisti da contrattualizzare, potranno assumere giornalisti che non siano stati titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella stessa azienda nei precedenti cinque anni, applicando il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale. Ferma restando tale esclusione, agli stessi giornalisti troverà applicazione la seguente retribuzione di ingresso:

- a) assunzioni con la qualifica di redattore a tempo determinato o indeterminato di giornalisti disoccupati (giornalisti iscritti all'Inpgi ma che non abbiano in essere un rapporto di lavoro), inoccupati, o titolari di rapporti di co.co.co. con anzianità professionale superiore ai 30 mesi: ai suddetti giornalisti verrà applicato il trattamento economico e normativo del redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale per la durata di 36 mesi. Al termine dei 36 mesi sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
- b) Assunzioni con la qualifica di redattore a tempo determinato o indeterminato di giornalisti disoccupati, inoccupati, o titolari di rapporti di co.co.co. titolari di anzianità professionale inferiore ai 30 mesi: ai suddetti giornalisti per la durata di 36 mesi verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, fatta eccezione del minimo tabellare che sarà quello relativo al praticante con più di 12 mesi di servizio maggiorato del 18%. Al termine dei 36 mesi sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Nota a verbale

Le parti concordano che la vigenza della retribuzione di ingresso è parificata a quella dell'emanando DPCM relativo alle agevolazioni contributive e che,

pertanto, il termine dei 36 mesi per le riduzioni retributive decorrerà a far data dalla attivazione delle nuove assunzioni.

Le parti concordano altresì che a seguito dell'emanazione del citato DPCM il presente capitolo sulle agevolazioni retributive sarà armonizzato con le eventuali condizioni di accesso poste dal DPCM alle agevolazioni contributive di cui al punto successivo.

2) AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI CONTRIBUTIVE

Agevolazioni/riduzioni contributive per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

La Fieg e Fnsi, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20.6.1994 n. 509, trasferiscono all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani per le conseguenti determinazioni deliberative la seguente intesa: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti disoccupati, inoccupati o titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) o per la trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per un arco temporale complessivo di 36 mesi, l'aliquota IVS a carico delle aziende editoriali è portata al 14,28%, a fronte dell'attuale 22,28%, con conseguente rideterminazione delle prestazioni pensionistiche in ragione della ridotta contribuzione nell'arco di tempo considerato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantirà nell'arco del triennio 2014-2016, secondo le modalità che verranno definite, la copertura contributiva dell'aliquota del 14,28% come sopra definita, avvalendosi del fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui al comma 261 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, mediante il relativo DPCM, con conseguente sgravio contributivo a carico aziendale nel corso del triennio.

Agevolazioni contributive per le nuove assunzioni a tempo determinato

In caso di nuove assunzioni con contratto a termine di giornalisti disoccupati, inoccupati o titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) a far data dalla stipula del nuovo cnlg, e per un arco temporale complessivo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota contributiva del 22,28%, la Presidenza del Consiglio dei Ministri garantirà in tale arco temporale, secondo le modalità che verranno definite, la copertura del 10,98%

for ~~the~~ G.R. ~~and~~ ~~in~~ ~~the~~ ~~the~~ ~~the~~

dell'aliquota sopra definita, avvalendosi del fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui al comma 261 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, mediante il relativo DPCM, rimanendo pertanto in capo all'azienda l'aliquota contributiva dell'11,3%.

La Fieg e la Fnsi si impegnano a monitorare l'andamento del mercato del lavoro mediante la commissione nazionale paritetica sull'occupazione di cui all'art. 4 del cnlg, acquisendo trimestralmente dall'Inpgi i dati informativi sull'occupazione (risoluzione dei rapporti di lavoro a qualsiasi titolo; assunzioni a termine e a tempo indeterminato) nel settore editoriale.

Alla data del 31/12/2015 la Fieg e la Fnsi si incontreranno - congiuntamente all'Inpgi - per effettuare una valutazione dell'efficacia di tale misure, delle loro ricadute sul mercato del lavoro giornalistico e sugli eventuali costi riflessi, anche di natura previdenziale.

Nell'ambito di tali verifiche, le parti si impegnano sin d'ora a valutare la sostenibilità della prosecuzione di una politica di agevolazioni contributive per le aziende che trasformeranno i nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

GESTIONE SPECIALE DI CUI ALL' ALLEGATO G CNLG (INDENNITÀ "EX FISSA")

La Fieg e la Fnsi

preMESSO

che la gestione del Fondo integrativo di previdenza (ex fissa), di cui all'accordo 15.7.1985, si è andata progressivamente aggravando, registrando un divario crescente fra uscite (prestazioni) ed entrate (aliquota a carico delle aziende);

che tale situazione ha comportato un differimento temporale, ormai insostenibile, nella erogazione delle prestazioni previste rispetto alla data di maturazione del diritto;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "DRA", "S.R.", and various other marks.]

che nonostante le intese sottoscritte con verbale di accordo del 24.11.2010, non è stato possibile fronteggiare tale situazione, stante la richiesta del Ministero del Lavoro di procedere preliminarmente ad una revisione della predetta forma autonoma di prestazioni integrative previdenziali, sia in termini di prestazioni che di contribuzione, in modo tale da consentirne il ritorno ad un equilibrio di gestione;

visto

l'art. 7 -bis, comma 2-bis del D.lgs 252/2005, inserito dall'art. 10, comma 2, D.L. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 99/2013;

concordano

di procedere al superamento della forma autonoma di prestazioni integrative previdenziali di cui all'all. G del vigente cnlg, prevedendo altresì un regime transitorio di prestazioni regolamentato dal presente accordo novativo dell'attuale all. G del cnlg. A tal fine la gestione speciale di cui all'art. 2 dell'attuale allegato G continuerà a corrispondere i trattamenti previsti dalla presente disciplina transitoria.

Il regime transitorio comporta:

- 1) il mantenimento del diritto al percepimento della prestazione integrativa previdenziale maturata per tutti i giornalisti, titolari del diritto, che abbiano fatto domanda di liquidazione all'Inpgi o che abbiano maturato il diritto all'accantonamento di cui all'art. 3 dell'allegato G entro la data di sottoscrizione del presente accordo novativo;
- 2) ai giornalisti di cui al precedente punto 1) l'importo maturato verrà rateizzato per un periodo indicativo di 12 annualità, tenendo conto della sostenibilità della gestione. In sede di revisione regolamentare si provvederà alla determinazione del tasso di interesse e dei criteri di rateizzazione dell'importo complessivo maturato, tenendo conto dell'età del giornalista e della sua posizione nella graduatoria di attesa;
- 3) a tutti i giornalisti, che alla data del 31.12.2014 abbiano un'anzianità di almeno 15 anni nella stessa azienda, verrà calcolato, alla stessa data, l'importo della prestazione integrativa previdenziale in cifra fissa sulla media retributiva degli ultimi 15 anni e con un tetto massimo di € 65.000. L'importo,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

così calcolato, sarà percepito dal giornalista interessato al momento del pensionamento sempre mediante rateizzazione e sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2), in un periodo indicativo di 15 annualità;

4) a tutti i giornalisti che al momento della sottoscrizione del presente accordo abbiano maturato almeno 10 anni di anzianità presso la stessa azienda verrà riconosciuta una somma (trattamento integrativo previdenziale) pari a 10mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 14 anni (ma non maturerà 15 anni al 31.12.2014), di 8mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 13 anni, di 6mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 12 anni, di 4mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 11 anni, di 2mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 10 anni. I predetti importi saranno percepiti dal giornalista interessato al momento del pensionamento;

5) ai giornalisti di cui al precedente punto 4), nonché a tutti coloro che abbiano meno di 10 anni di anzianità aziendale al momento della sottoscrizione del presente accordo, o che venissero assunti successivamente, verrà riconosciuto, se iscritti al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani, un contributo aggiuntivo da destinarsi alla previdenza complementare, pari allo 0,25% della retribuzione mensile, nell'ambito dell'aliquota di finanziamento del Fondo "ex fissa" a carico aziendale. Tale percentuale sarà elevata allo 0,50% a partire dal 1° gennaio 2026.

Al momento della definitiva liquidazione del Fondo "ex fissa" le parti concorderanno la destinazione della residua percentuale pari al 1%;

6) al fine di fronteggiare, nella fase di realizzazione delle intese di cui ai punti precedenti, le correnti difficoltà di gestione del Fondo di cui all'all. G del cnlg, Fieg e Fnsi, preso atto della disponibilità dell'Inpgi, concorderanno l'erogazione di un finanziamento dell'Inpgi dell'ammontare indicativo di 35 milioni di euro secondo le modalità che verranno definite tra le parti e che saranno portate all'attenzione del CdA dell'Istituto al fine dell'adozione di apposita deliberazione, sottoposta a valutazione da parte dei Ministeri vigilanti;

7) a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all'art. 27 del vigente cnlg, è definita in 8 mensilità di retribuzione per tutte le qualifiche. Contestualmente si procede alla modifica del testo dell'art. 27 chiarendo che si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso esclusivamente nei casi di risoluzione da parte dell'azienda dei rapporti di lavoro giornalistico a tempo

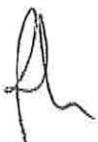
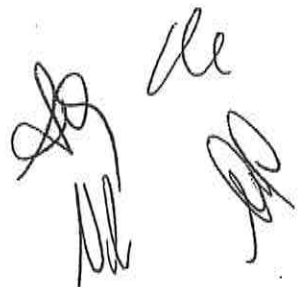
[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "G.R." and various initials.]

indeterminato, fatta eccezione per licenziamenti per giusta causa, e si procede all'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 33.

Le parti concordano di procedere all'integrale riscrittura dell'allegato G e delle norme contrattuali di cui al precedente punto 7) del cnlg sulla base di quanto pattuito nel presente accordo entro 15 giorni.



G.R.



ACCORDO FRA FIEG E FNSI SUL LAVORO AUTONOMO

Le parti si rimandano all'intesa sottoscritta in data 19 giugno 2014.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

In considerazione del crescente squilibrio nella gestione degli ammortizzatori sociali, determinatasi a seguito dell'acuirsi della crisi editoriale, al fine di garantirne le necessarie risorse e sostenere le ristrutturazioni aziendali, si conviene quanto segue:

1) preso atto della improcedibilità dei ricorsi ai possibili prepensionamenti di cui all'art. 37 della legge 416/1981, per temporaneo esaurimento delle disponibilità finanziarie necessarie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri garantirà nell'arco del triennio 2014-2016, secondo le modalità che verranno definite, la necessaria integrazione contributiva nella misura annua di €, avvalendosi del fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui al comma 261 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, mediante il relativo DPCM.

2) A partire dal l'aliquota del contributo contrattuale dello 0,60 % (di cui 0,5% a carico azienda) previsto dall'accordo del 26/03/2009 per il sostegno agli ammortizzatori sociali, è temporaneamente elevata, nella quota a carico delle aziende editoriali, dell'1% sino al 31.12.2016. Entro quella data le parti si incontreranno per esaminare l'andamento del mercato del lavoro ed assumere le eventuali conseguenti determinazioni.

3) A partire dalla stessa data di incremento dell'aliquota a carico delle aziende e limitatamente al triennio 2014-2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri garantirà all'Inpgi, secondo le procedure e le modalità che verranno definite, un ammontare complessivo di € finalizzato a parziale copertura dell'onere che l'Inpgi dovrà sostenere nel predetto periodo per far fronte alle richieste di attivazione degli ammortizzatori sociali (Cigs, contratti di solidarietà, ~~indennità di disoccupazione~~).

4) Al fine di contenere gli oneri derivanti dall'applicazione degli ammortizzatori sociali l'Inpgi, d'intesa con le Parti Sociali, procederà ad una

fel FA 9.2. X M N. 12

ACCORDO FRA FIEG E FNSI SUL LAVORO AUTONOMO

Preso atto che ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 19.9.2003 n. 276 è possibile stipulare con i giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che ai sensi della legge 31.12.2012 n. 233 ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato deve essere riconosciuto un equo compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e vista la delibera del 29.1.2014 della commissione equo compenso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Fieg e la Fnsi concordano di sostituire l'Accordo collettivo nazionale in calce al contratto 26.3.2009, con la seguente regolamentazione.

In fase di stesura del Cnlg, fermi restando i rapporti di lavoro in essere, le parti procederanno, per la necessaria compatibilità con la presente regolamentazione, a chiarire, nell'art. 2 dello stesso Cnlg, i criteri caratterizzanti e distintivi della collaborazione fissa.

Art. 1 Destinatari della disciplina del presente accordo

I destinatari della disciplina del presente accordo sono i giornalisti iscritti all'albo professionale, siano essi professionisti o pubblicisti, i quali forniscono alle aziende editoriali contenuti informativi sotto forma di testi e/o servizi chiusi, anche corredati da foto e/o video, che forniscano prestazioni professionali nelle quantità minime previste dal successivo art. 2.

Gli elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica sono i seguenti:

- a. svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'etero direzione da parte dell'editore;
- b. continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi;
- c. coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale;
- d. assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando l'obbligo di osservare il rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni relative ad

- attività del committente e a non svolgere attività che possano creare danno all'immagine o agli interessi specifici del committente stesso;
- e. esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore;
 - f. esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alle redazioni o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione;
 - g. il collaboratore non partecipa all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza. Non ha accesso al sistema editoriale tranne che per l'invio alla redazione dei suoi contenuti informativi (testi, video, foto, altri contenuti multimediali).

Art. 2 Trattamento economico

a) Trattamento economico minimo

Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è quello di seguito individuato per le specifiche tipologie di prodotto editoriale

Quotidiani

minimo 144 articoli l'anno, pari a 12 articoli pubblicati in media per mese in ragione d'anno	almeno 1.600 battute	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
---	----------------------	---

Periodici (settimanali)

minimo 45 pezzi/anno	almeno 1.800 battute	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
----------------------	----------------------	---

Periodici (mensili)

un pezzo per numero	almeno 7.000 battute	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
---------------------	----------------------	---

Per altre periodicità non ricorrono le condizioni per considerare la collaborazione autonoma come "coordinata e continuativa".

Agenzie di stampa

	Minimo 40 segnalazioni/informazioni, anche corredate da foto/video, pubblicate in media per mese in ragione d'anno	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
--	--	---

* laddove la segnalazione o informazione sia corredata da foto o video il compenso base è maggiorato del ...%.

Web

Testate giornalistiche online con esclusione di blog e social network	Minimo 40 segnalazioni/informazioni, anche corredate da foto/video, pubblicate in media per mese in ragione d'anno	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
---	--	---

* laddove la segnalazione o informazione sia corredata da foto o video il compenso base è maggiorato del ...%.

b) Trattamenti economici variabili

Nelle ipotesi di produzione di contenuti informativi in misura superiore a quanto individuato nelle predette tabelle, nonché in relazione alla qualità della produzione commissionata, committente e collaboratore pattuiranno compensi aggiuntivi, anche tenuto conto dei parametri di cui alla precedente lettera a).

c) Rimborsi spese

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.

Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate dal committente.

Art. 3 Contenuti del contratto e tempi di pagamento

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono risultare, agli effetti probatori, da atto scritto e contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio della collaborazione;
- durata del rapporto di collaborazione;
- tipo di prestazioni professionali richieste (in particolare articoli, servizi giornalistici, servizi fotografici, servizi grafici);
- corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

Il corrispettivo deve avere comunque cadenza mensile.

Al collaboratore deve essere comunicato il numero di articoli mensilmente pubblicati.

Art. 4 Diritto alla firma

Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 5 Estensione della normativa

Il presente accordo di determinazione dei parametri economici definiti per i collaboratori coordinati e continuativi, si applica a tutti i rapporti di collaborazione che abbiano i requisiti minimi previsti dal precedente articolo 2, nonché alle altre forme di lavoro autonomo che - fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 2 - abbiano una durata minima, con lo stesso committente, pari o superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi e a condizione che il corrispettivo versato dallo stesso committente e derivante da tale rapporto di lavoro sia pari o superiore all'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal lavoratore nell'arco di 2 anni consecutivi.

Art. 6 Copertura previdenziale integrativa

I giornalisti destinatari della disciplina del presente accordo i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 € potranno iscriversi al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani, senza costi a carico del committente. La Fieg e la Fnsi, in quanto fonti istitutive, confermano l'impegno, già concordato con verbale di accordo 20.9.2012, a modificare in tal senso il vigente statuto del Fondo.

Art. 7 Assicurazione infortuni

Ai giornalisti destinatari della disciplina del presente accordo, i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, è garantita la copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato. I relativi trattamenti saranno corrisposti dall'Inpgi. Le aziende, con le modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, sono tenute a versare un contributo mensile per ogni giornalista assicurato pari a € 6,00 (*rimane da verificare la compatibilità con il regime Inail*).

Norma finale

Le parti concordano di intervenire congiuntamente nei confronti del Ministero del Lavoro perché sia consentito mediante provvedimento di natura amministrativa o, qualora si rendesse necessario, mediante intervento legislativo, perché sia consentito il passaggio dei collaboratori coordinati e continuativi dalla gestione separata alla gestione principale dell'Inpgi, ferma restando la natura giuridica para-subordinata del rapporto di lavoro, sulla base di specifici parametri da concordare con l'Inpgi.

Nota a verbale

La Fnsi ha chiesto di prevedere l'obbligo di iscrizione dei co.co.co. con reddito annuo non inferiore a 3.000 euro alla Casagit con un quota a carico dell'azienda.

19. 6. 2014

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Fnsi", "Fieg", "Inpgi", and "Casagit"]

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI

A decorrere dal 1° luglio 2014, fatti salvi i minimi tabellari vigenti previsti dall'accordo di rinnovo del CNLG del 13 luglio 2011, sarà corrisposto un Elemento distinto della Retribuzione (E.D.R.) che non produrrà alcun riflesso su tutti gli Istituti contrattuali e di legge, ad eccezione del T.F.R., nonché su ogni altro trattamento aziendale.

Tale E.D.R. sarà riconosciuto negli importi mensili e alle decorrenze di seguito riportate:

GIORNALISTI PROFESSIONISTI	E.D.R.	
	Dal 1° luglio 2014	Dal 1° maggio 2015
CAPOREDATTORE	60 €	60 €
VICECAPOREDATTORE	60 €	60 €
CAPOSERVIZIO / REDATTORE SENIOR	60 €	60 €
VICECAPOSERVIZIO / REDATTORE ESPERTO	60 €	60 €
REDATTORE CON OLTRE 30 MESI	60 €	60 €
REDATTORE CON MENO DI 30 MESI	45 €	45 €

PRATICANTI	E.D.R.	
	Dal 1° luglio 2014	Dal 1° maggio 2015
PRATICANTE DOPO 12 MESI DI SERVIZIO	30 €	30 €
PRATICANTE CON MENO DI 12 MESI DI SERVIZIO	30 €	30 €

COLLABORATORI FISSI ART. 2	E.D.R.
	Dal 1° gennaio 2015
ALMENO 2 COLLABORAZIONI NEL MESE	12 €
ALMENO 4 COLLABORAZIONI NEL MESE	12 €
ALMENO 8 COLLABORAZIONI NEL MESE	12 €

CORRISPONDENTI ART. 12	E.D.R.
	Dal 1° gennaio 2015
A)	15 €
B)	15 €
C)	15 €
D)	15 €

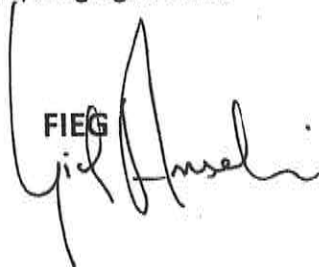
PUBBLICISTI REDAZIONI DECENTRATE	E.D.R.	
	Dal 1° luglio 2014	Dal 1° maggio 2015
	30 €	30 €

Prima della scadenza del secondo scaglione temporale di aumento dell'E.D.R. le parti valuteranno, sentita la Casagit, la possibilità di definire uno specifico profilo assicurativo per i collaboratori coordinati e continuativi che preveda una quota contributiva a carico delle aziende e contestuale riduzione dell'aumento dell'E.D.R. concordato.

Fermo restando la scadenza del presente accordo di rinnovo al 31.3.2016, entro quella data le parti si incontreranno per definire la destinazione dell'E.D.R. anche alla luce delle condizioni economiche che saranno definite con il prossimo rinnovo del CNLG.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 24 giugno 2014

FIEG


FNSI
